3. n Le conclusioni in merito alla responsabilità di Markiv, la sanzione penale e le statuizioni civilistiche

La lettura coerente e logica di tutto il compendio probatorio consente di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in concorso con i propri commilitoni, con il Comandante Matkivskyi e con i membri della Brigata 95 dell'Esercito in ordine ai reati di omicidio di Rocchelli (e Mironov) e di tentato omicidio di Roguelon.

La completa ed esaustiva istruttoria dibattimentale ha consentito di trovare risposta ai punti decisivi per configurare il giudizio di colpevolezza sulle questioni chiave e di rispondere, di conseguenza, alle osservazioni del Difensore dell'imputato volte ad offrirne una differente lettura.

In particolare:

L'attacco venne portato, sia pure in un contesto bellico, contro civili inermi.

Il quadro geopolitico di confitto in atto tra le forze governative ucraine ed i separatisti filorussi non è in discussione ed è stato descritto in modo efficace dai giornalisti e reporter (Andrea Carruba, Francesca Volpi, Ilaria Morani), dall'ambasciatore italiano a Kiev (Fabrizio Romano), dal proprietario della fabbrica Zeus (Luca Maiocchi), ubicata sulla linea del fronte.
La premessa di uno scenario di guerra civile in atto, la verificazione dell'evento sulla linea di fronte del combattimento tra le opposte fazioni non è stato ritenuto, tuttavia, dalla Corte elemento idoneo a legittimare le modalità con cui si è verificata l'offensiva, portata contri i giornalisti.
Costoro non si sono inseriti, invero, nel corso di un combattimento attivo ed in essere ma, come descritto dal teste Roguelon, sono stati la causa dell'apertura del fuoco ed il bersaglio diretto dell'offensiva.

Elemento di decisiva rilevanza è offerto dalla circostanza che in quel momento non vi fosse nessuno scontro in atto: i giornalisti non incontrarono nessun posto di blocco filo-russo, nessun soldato filorusso per cui scesero dal taxi per il loro servizio in una situazione di tranquillità.
L'attacco iniziò solo dopo il loro avvistamento.

Ne deriva che sono destituite di fondamento le osservazioni del Difensore, secondo cui i giornalisti, giunti in una zona off limits nella quale tutti sapevano di non doversi recare, si sarebbero esposti al rischio di subirne le conseguenze.
Inoltre non trova riscontro in atti l'ipotesi difensiva, volta ad avvalorare l'idea di un fortuito coinvolgimento o di un malinteso delle milizie in contrapposizione, che avrebbero potuto aver scambiato i malcapitati per nemici o per persone sospette, rimaste vittime in tal senso di uno dei frequenti scontri tra le opposte fazioni.

Le vittime giunsero a bordo di un taxi, riconoscibile con l'indicazione sul tetto della targa "buba T" dei taxi locali, indossavano abiti civili, procedevano con l'attrezzatura fotografica ed erano intenti a scattare fotografie.
Non posero in essere alcuna condotta aggressiva, ricevettero colpi di avvertimento, si allontanarono in ritirata in fila indiana; nonostante questo, furono fatti ripetutamente oggetto di colpi di artiglieria leggera e pesante insieme al taxi su cui viaggiavano al deliberato fine della loro eliminazione, comportamento tenuto in violazione delle norme del diritto umanitario e della IV Convenzione di Ginevra approvata il 17.3.1950, che tutela i civili in tempo di guerra vietando violenze contro la vita e l'incolumità di coloro che non siano direttamente coinvolti nelle ostilità, compresi i giornalisti ed i fotoreporter, inviati nei teatri di guerra.

Si vedrà in seguito l'influenza che la violazione delle norme della Convenzione ha in relazione alla posizione del responsabile civile avuto riguardo alle regole di ingaggio dei militari e relativi corpi ausiliari dello Stato Ucraino che – dall'istruttoria- sono emerse come effettivamente vigenti e che consentono di affermare che l'evento non è stato il frutto di una iniziativa assunta autonomamente dall'imputato ma è, piuttosto, derivazione della catena gerarchica di comando.

L'attacco, che partì dalla collina Karachun, fu il frutto di un'azione concertata tra Guardia Nazionale ed esercito ucraino.

Plurimi elementi hanno portato alla indiscutibile attribuzione dell'attacco agli Ucraini.
Pregnante efficacia probatoria deve essere riconosciuta, in primis, alla testimonianza, resa dall'unico protagonista sopravvissuto, William Roguelon, la cui deposizione non è stata oggetto di contestazioni efficaci, a riprova della coerenza e conformità di tutte le dichiarazioni in punto ricostruzione, dal medesimo rese in sede di s.i.t. al Pubblico Ministero, in sede di querela alla Gendarmerie Francese e avanti ai Giudici francesi della causa civile (contenuta nell'allegato 9 acquisita in atti nell'accordo delle parti con relativa traduzione).
La lucida esposizione della drammatica esperienza subita, i dettagli narrati, emergenti dal vivido ricordo delle sensazioni provate, costituiscono elementi decisivi, inconfutabili, della dinamica dell'attacco; dagli stessi, in via logica, discendono plurime considerazioni fondamentali sulla ascrivibilità dell'attacco alla fazione Ucraina.

Il Difensore dell'imputato ha cercato contraddizioni nelle sue dichiarazioni, ha letto la posizione del teste come motivata dal desiderio di identificare il colpevole e da un sostanziale schieramento pro-russi per il fatto che costoro avessero socializzato con i giornalisti e li avessero accreditati a Sloviansk consentendo loro di documentare il conflitto.

Le contestazioni della Difesa sono infondate.
Roguelon è teste certamente attendibile in quanto non è costituito parte civile nel presente procedimento ove – quindi – non è portatore di interessi confliggenti con quelli dell'imputato, e non si è mai contraddetto in tutte le dichiarazioni rese in ogni sede. Anche in merito al rapporto con i filo russi, le dichiarazioni rese sono riscontrate dalla documentazione fotografica che lo stesso e Rocchelli poterono scattare nella città di Sloviansk.
Non si è colta, nella sua ricostruzione, alcuna traccia di quella faziosità, alcuna presa di posizione in relazione agli aspetti politici del conflitto, lettura che ha, invece, animato l'intero dibattimento come precisa scelta difensiva.
Per screditare l'attendibilità del teste, poi, la Difesa ha richiamato una – a dir poco discussa – dottrina di psicologia giuridica relativa alla valutazione della deposizione del cd. "teste superstite" per avvalorare la tesi che sminuisce la portata dei ricordi di chi sia sopravvissuto ad una esperienza come quella vissuta da Roguelon. A tale proposito il Difensore è giunto a citare una affermazione resa, al termine del serrato controesame, dal giornalista francese in ordine al fatto che non era in quel momento in grado di precisare con assoluta certezza quale fosse l'esatta provenienza dei colpi sparati contro il gruppo.
Sul punto si osserva, in primo luogo, che tale dichiarazione (resa, come si è detto, al termine di un serrato controesame svoltosi dopo ore di ininterrotta deposizione) lungi dal porre in dubbio la attendibilità del teste ne conferma l'assoluta serenità in quanto dimostra che Roguelon, nel suo evidente sforzo di fornire alla Corte la precisa ricostruzione della vicenda abbia preferito non esprimere opinioni – così come, appunto, gli veniva chiesto dalla Difesa – ma esporre unicamente fatti.
Non si può dimenticare – e questo è il secondo aspetto che tra breve si prenderà in considerazione – che tra i fatti narrati da Roguelon ve ne sono alcuni che dimostrano, senza alcun dubbio, che i colpi esplosi contro lui ed il gruppo di cui faceva parte provenivano tutti dalla collina occupata dall'Esercito e dalla Guardia Nazionale Ucraina come, del resto, confermato dalle riprese video.

Le affermazioni del teste trovano, inoltre, riscontro estrinseco nella ricostruzione della vicenda narrata dall'autista del taxi Evgen Vasyliovych Koshman nelle dichiarazioni rese in Ucraina ed acquisite nell'accordo delle parti.

Le dichiarazioni del teste Roguelon ed il video girato sono state fondamentali per ricostruire le modalità della offensiva e per riferire alla fazione Ucraina sia i colpi di artiglieria leggera che quelli di mortaio che uccisero Andy Rocchelli e Mironov e ferirono il fotografo francese, **in particolare**:

- all'arrivo del gruppo in zona non erano presenti filorussi né era in atto alcuna offensiva;

- i colpi impattarono contro il muro esterno della fabbrica Zeus, base dei filorussi;

- i colpi giungevano dallo spazio alle spalle del treno, ove era ubicata l'antenna, sulla collina Karachun;

- nel boschetto dove si rifugiarono i giornalisti subito dopo i primi spari, non vi era alcun militare;

- i colpi di mortaio cadevano ogni sei secondi, tempo (anche indicato in udienza da Roguelon) che, moltiplicato per la velocità di volata di 250 m/s di un colpo di mortaio, porta a circa 2000 metri la distanza, corrispondente proprio alla posizione degli Ucraini sul pianoro Karachun;

- dal sonoro del video si coglie la provenienza dei colpi in lontananza ed il graduale avvicinamento proprio secondo quelle modalità descritte dal reporter francese di progressivo aggiustamento del tiro verso la loro posizione.

Per contro:

- non avrebbe avuto alcuna utilità pratica per i filorussi l'utilizzo dei mortai poiché vista la conformazione dei luoghi è, innanzitutto esclusa, la possibilità di colpi provenienti dalla città di Sloviansk – situata sempre a circa 2000 mt ma in direzione opposta alla collina -: i separatisti, per colpire persone che si erano rifugiate nel boschetto, avrebbero dovuto fare una strage di abitanti, compresi i filorussi stessi che – come detto – avevano come base la fabbrica Zeus limitrofa al fossato ove si trovava il gruppo;

- non è logico supporre che a sparare sia stato un mortaio in uso ai separatisti e collocato presso la fabbrica Zeus posto che sparare bombe da quella posizione verso il boschetto avrebbe comportato un'azione autolesionistica con l'ingiustificato rischio per i filorussi di colpire se stessi, considerata la distanza di protezione minima necessaria di 250-300 metri, indispensabile per evitare che gli addetti ai mortai si esponessero a rischi per la propria incolumità; **i colpi non potevano, pertanto, provenire dalla fabbrica Zeus**, postazione dei separatisti, attesa la breve distanza dal fossato;

- in ogni caso **non avrebbe avuto alcuna utilità** servirsi di artiglieria pesante contro soggetti che si trovavano a così breve distanza e che avrebbero potuto essere facilmente attinti ed uccisi con colpi di Kalashnikov;

- considerazione generale discende, inoltre, dalla minima distanza che separava la postazione filorussa rispetto a tutti i luoghi dove si spostarono i giornalisti: se costoro avessero voluto ucciderli, avrebbero potuto freddarli con certezza, mirando il bersaglio, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto, dal treno alla fabbrica, nel boschetto, servendosi di un fucile, senza alcun bisogno di impiegare l'artiglieria pesante; e, infatti, quando scoprirono Roguelon nel fosso, appena prima di cessare il fuoco apprendendo della sua qualità di giornalista, spararono da sotto il fogliame, con armi leggere;

- la condotta dei filorussi descritta dal reporter francese non è connotata da atteggiamenti aggressivi verso i giornalisti cui offrivano informazioni per la loro incolumità e con i quali avevano rapporti, controllandoli ai check point e consentendo loro di fermarsi in quei punti per documentare il conflitto;

- anche in occasione dell'offensiva, il comportamento da costoro tenuto si presta ad una unica lettura poiché, non solo non furono aggressivi nei confronti del fotografo francese ma ne coprirono la ritirata.

Per queste ragioni la lettura del Difensore del dialogo, contenuto nella documentazione del PM acquisita in atti, tratto dal sonoro del video, riferito alle considerazioni di Mironov poco prima della morte espresse in russo all'autista del taxi, **non ha alcun effetto dirimente** per la riferibilità dell'offensiva ai filorussi anziché agli Ucraini. Quel dialogo al più può significare che Mironov fosse convinto della presenza di qualcuno vicino alla loro postazione ("*qualcuno sta seduto qua*"), di vedetta, che sparava con "l'arma che ha" – arma leggera – poiché stavano cercando di toglierlo da quella postazione con una mitragliatrice e con un mortaio, quindi riferito a colpi di mortaio.

Mironov aggiunse che anche vicino a loro vi era un mortaio ma non fu certo da colpo di mortaio sparato dalla Zeus, **per le ragioni già spiegate di distanza, provenienza e di logic**a, che furono uccisi i giornalisti.

I filorussi intervennero, infatti, nel momento successivo, ad aggressione già in atto, e non utilizzarono i mortai per stanare Roguelon. I colpi di proiettile che impattarono contro la Zeus sicuramente destarono la reazione dei filorussi, che si organizzarono per la controffensiva ma costoro non furono gli autori né dei colpi di proiettili, inizialmente sparati verso le vittime né dei successivi colpi di mortaio **per le motivazioni tecniche già esposte**.

La lettura della Difesa Markiv, pertanto, non può essere condivisa.

Il ruolo di Markiv , le armi in dotazione, la sua postazione

A riguardo le prove raccolte sono tutte riferibili al prevenuto (e alle fonti aperte disponibili in Internet) poiché sono costituite dalle dichiarazioni che egli rese ai giornalisti poche ore appena dopo il tragico evento, dalle quali venne tratto l'articolo comparso in data 25.5.2014 sul Corriere (testi Francesca Volpi, Ilaria Morani, Francesco Fauci), dalle intercettazioni telefoniche in merito ai commenti sull'accaduto (in particolare rese ai Consoli ucraini nei colloqui in carcere ed al compagno di cella), dalle fotografie e dai video rinvenuti in suo possesso, in alcuni casi riferibili a poco tempo dopo il fatto (giugno 2014), dalla descrizione delle sue mansioni, narrata dal medesimo e dal suo comandante Bodgan Matkinkyi.

Markiv era un soldato semplice della Guardia Nazionale, giunto sulla collina Karachun dal 2.5.2014; faceva parte, in particolare della compagnia numero 2 comandata da Roman Gut, divisa in due plotoni, il primo guidato dal militare Vendiuk il secondo dal militare Matkivskyi; Markiv, non formalmente appartenente a nessuno dei due plotoni, fu inserito nel plotone numero 2; insieme alla Guardia Nazionale era presente la Brigata 95 dell'esercito.

Sul Karachun gli Ucraini difendevano l'antenna televisiva ivi allocata dai filorussi, agivano di concerto in caso di attacco, ciascuno con le proprie armi e in adempimento delle proprie funzioni. La Guardia Nazionale aveva in dotazione i Kalashnikov AK 74, l'esercito aveva in uso mortai, privi di vista diretta per cui, come dichiarato dallo stesso imputato, dal suo comandante Matkivskyi e dal teste Kuzik, i Militari della Guardia Nazionale avevano funzione di osservazione, di avviistamento, di indirizzamento dei colpi di mortaio mediante aggiustamento progressivo del tiro sul bersaglio.

A Markiv, quando giunse sulla collina, venne assegnata una postazione fissa dai due comandanti Vindiuk e Matkivskyi in accordo tra loro e quella restò per tutto il tempo di permanenza sul Karachun.

Sulla collina erano presenti circa 100 persone dell'Esercito e circa 30- 40 soldati della Guardia Nazionale divisi in un numero di postazioni il cui numero è stato indicato in un numero variabile da 5 a 7, postazioni situate a distanza di 10-15 metri tra loro, lungo un fronte dell'ampiezza di circa 100 metri.

L'esercito si collocò nella parte destra della collina, sul lato est rispetto alla antenna ubicata sulla sommità, dove erano presenti anche gli stabilimenti utilizzati come alloggi, la Guardia Nazionale sul fronte attorno. I Comandanti disposero turni e rotazioni, quattro ore di sorveglianza attiva, quattro ore di riserva, quattro ore di riposo, due persone che si scambiavano per ogni postazione.

La distribuzione dei compiti tra Esercito e Guardia Nazionale era logica e rapportata alle armi in dotazione: i soldati della Guardia Nazionale, armati di fucili d'assalto AK74 avevano un ruolo che lo stesso Markiv ha definito di sentinella/osservatore; il capo postazione, dotato di **ricetrasmittente**, controllava i movimenti e, in caso di avvistamento di persone sospette, comunicava la situazione al proprio comandante il quale, a sua volta, riferiva all'esercito perché venissero attivati i mortai, in dotazione solo a questo reparto e in posizione defilata, tale da non poter agire senza un osservatore che offrisse le coordinate.

Il ruolo di osservatore, descritto dall'imputato e dal proprio Comandante, è stato definito coerente con le competenze di un soldato di fanteria – quale era Markiv - poiché, riservata la funzione decisoria al Comandante, ogni fante dell'esercito ucraino è da ritenersi dotato delle cognizioni necessarie per indirizzare il tiro del mortaio e dirigerlo verso l'obiettivo (a riguardo cfr dichiarazioni del teste Vinciguerra).

Markiv, nelle varie fotografie che lo raffigurano nonché nel video più significativo (rep 8.6.2014) dimostra di essere un soldato qualificato, benché non ancora insignito del ruolo di sergente, come avvenuto in seguito.
Le immagini mostrano il soggetto **con la ricetrasmittente** in una situazione che è stata ben descritta dai testi (Vendiuk, Matkiskyi, Kusyl): gli apparecchi radio per comunicare con il comandante i movimenti sospetti avvistati dalle postazioni erano pochi, uno solo per postazione; infatti ne aveva la disponibilità il solo capo postazione mentre era in servizio e smontando dal turno avrebbe dovuto passarla al commilitone subentrante nella postazione e nella funzione.

Markiv compare nella fotografia del 2.6.2014 mentre imbraccia il proprio AK74 dotato di mirino ottico, capace di individuare e attingere bersagli a maggior distanza e con miglior precisione. Quel genere di accessorio viene, di regola, utilizzato da tiratori scelti o soggetti che, pur in assenza di corsi specifici, hanno dimostrato di aver acquisito sul campo particolari capacità nel raggiungere bersagli e nel maneggiare armi (teste Zimbardi).
L'imputato, nel copioso materiale fotografico rinvenuto in suo possesso e ritraente i suoi commilitoni ed i soldati dell'esercito, **è l'unico soggetto a portare due radio**, una delle quali è una Baofeng, dotata di due canali (come dice lui stesso), uno per comunicare tra membri della Guardia Nazionale l'altra per trasmettere la posizione all'esercito; tra tutti i soggetti ritratti, un centinaio, **un sola persona oltre all'imputato ha in dotazione una radio** (video rep.7: il militare che suona la chitarra e che canta).

L'imputato è, inoltre, un soggetto di riferimento per i giornalisti italiani, cui si presenta parlando dei propri soldati, è il protagonista di video su youtube, viene intervistato, viene ripreso al momento della conclusione delle operazioni sulla collina.

E' possibile determinare **con certezza** la corretta allocazione della postazione dell'imputato, grazie ad un video realizzato dal medesimo il giorno 8.6.2014, poco dopo i fatti per cui si procede.

Markiv si filmò sulla Karachun (rep 7) effettuando due riprese che sono l'uno la sequenza dell'altra, come risulta dalla indicazione del metadato, che riporta come orario di creazione 11.44.37 e 11.53.41; girò quel video da una postazione che permetteva una completa visuale, a destra della fabbrica Zeus, della strada e del fossato e di fronte della città di Sloviansk; ruotò la videocamera e riprese la vista centrale sulla stazione e, infine, il lato sinistro del luogo dove si trovava, ove si notano la struttura adibita a bagno ed i sacchi bianchi; i tiranti dell'antenna televisiva ubicata sul pianoro alla sommità della collina, anch'essi presenti nel video consentono, di avere riferimenti certi di localizzazione della postazione, riferimenti certi che trovano riscontro nel confronto con altro video, questa volta tratto da una fonte aperta, postato il 7.6.2014.

Nelle immagini riprese da Markiv è in corso una azione di fuoco, l'imputato si trova in quella postazione, è in divisa militare, **ha una radio con sé**.

La visuale mostra a destra Sloviansk e appena a sinistra di un albero, Andreevka: i soggetti coinvolti stanno sparando in direzione di Slovinask.

Quel luogo è stato descritto come la postazione del prevenuto anche dal suo comandante Matkivskyi e dal comandante dell'altro plotone, Vendiuk.

E' stato accertato come i soldati non potessero muoversi dalle proprie postazioni, fisse ed assegnate loro, come vi fossero pochissime radio in dotazione per cui venivano passate tra i commilitoni affinché fossero nella disponibilità dei militari di turno e ve ne fosse una per postazione. Ne discende che il militare che era in possesso della radio aveva il ruolo il capo-postazione e che era in servizio in quel momento, con l'obbligo di non allontanarsi.

Nel video di cui si è detto Markiv era in possesso della radio con la conseguenza che ricopriva il **ruolo di capo postazione** impegnato nel turno di servizio e con obbligo di non allontanarsi dalla postazione assegnata.

La lettura congiunta di questi elementi offre la descrizione precisa delle funzioni di Markiv sulla collina e del luogo in cui si trovava, considerato che **non vi sono immagini** che mostrino il soggetto altrove, in postazioni differenti.

Sul punto l'imputato **ha mentito** in quanto ha cercato di contestare le risultanze del video in oggetto, negando la sequenzialità della ripresa, in contrasto con il dato certo emergente dal metadato di creazione di quel file.

Ha, inoltre, reso giustificazioni prive di pregio sulle ragioni della sua presenza in quella postazione (***"ero di passaggio"***, ***"andavo in bagno"***) in contrasto con tutte le altre risultanze.

Analoga inattendibilità connota la deposizione del teste della Difesa Kuzyl Vasyl, qualificatosi quale compagno di postazione di Markiv, il quale **non è stato in grado di riconoscere** lo stato dei luoghi riprodotti nel video ed ha indicato come propria allocazione, mediante un disegno da lui redatto in udienza, un luogo rivolto verso Andreevka, descritto come coperto da vegetazione che impediva la visuale sul luogo dei fatti.

Tuttavia il luogo da questi descritto **è facilmente individuabile** nel video girato da Markiv e, nonostante ciò, **non è stato riconosciuto** dal teste.

La ricostruzione offerta al riguardo dal PM il quale, confrontando il disegno redatto dal teste con tutte le indicazioni della collocazione della torre e dei tiranti, desunte dalle fotografie che ritraggono la vita dei militari sulla collina, **ha individuato quella postazione proprio in corrispondenza dei fotogrammi,** estratti dal video girato da Markiv, è oggetto della sequenza di immagini di seguito allegate:

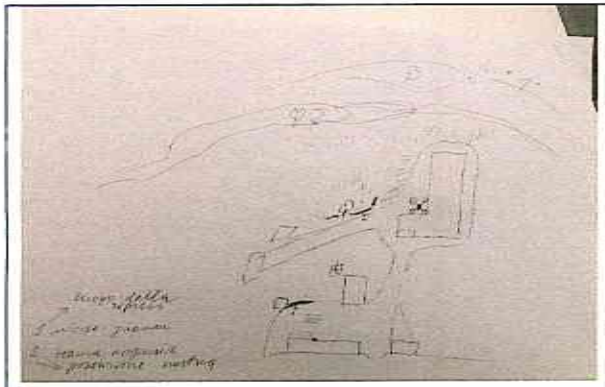		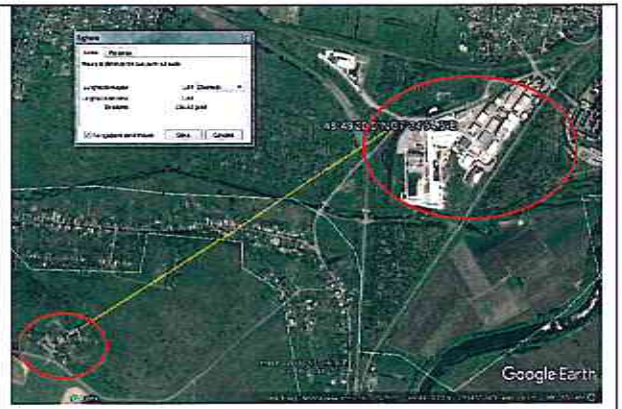
Schizzo disegnato da Kuzik	Fermo immagine tratto dal VID_20140608_114437 Rep 7 Particolare Zeus Ceramiche	Mappa tratta da google maps con distanza da base a Zeus Ceramiche
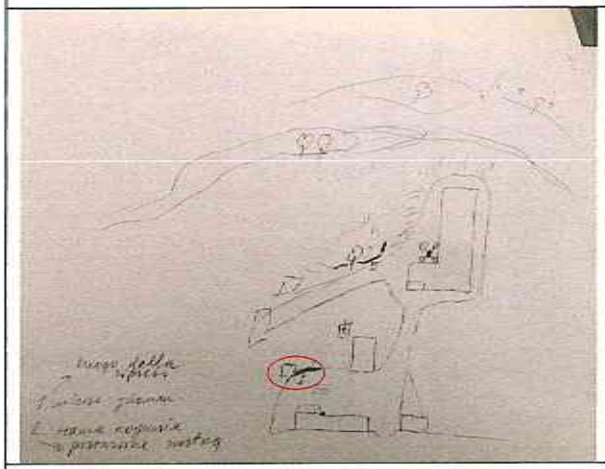		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato punto 1	Fermo immagine tratto dal VID_20140608_115341 REP 7	Mappa tratta da google heart con evidenziato punto 1 come da disegno di Kuzik

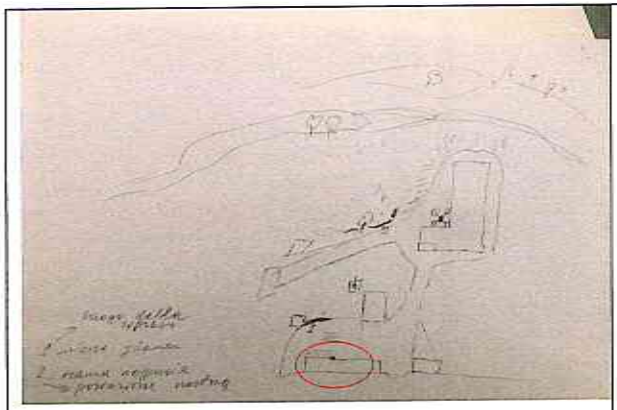		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato l'edificio principale	Fermo immagine in cui viene visualizzato l'edificio principale tratto dal VID_20140608_100824	Fermo immagine tratto da google heart con evidenziato l'edificio principale
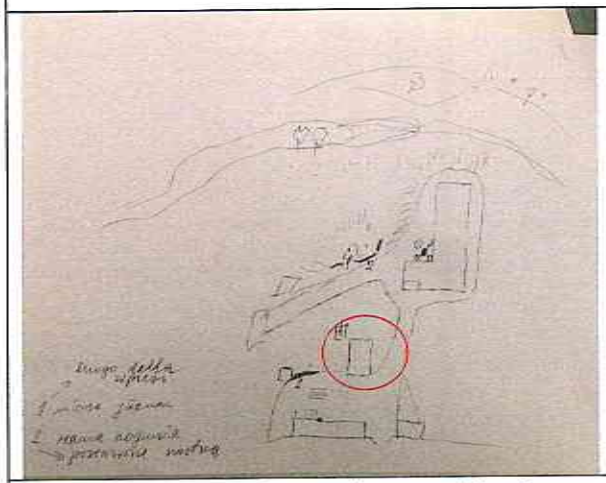		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato l'edificio secondario	Fermo immagine in cui viene visualizzato l'edificio secondario tratto dal VID_20140608_100824	Fermo immagine tratto da google heart con evidenziato l'edificio secondario

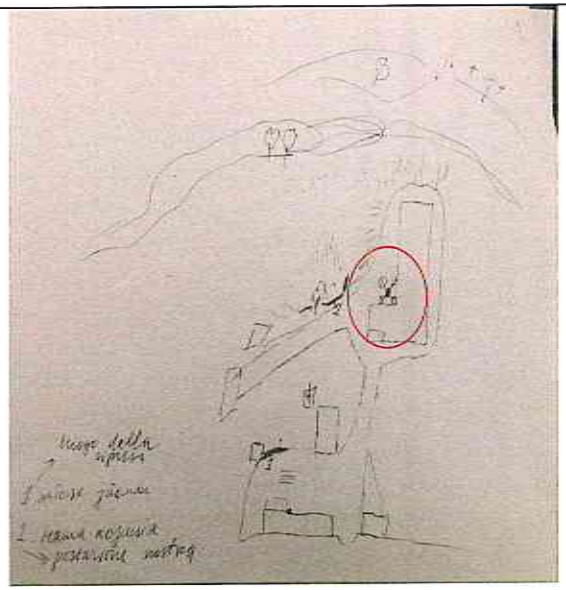		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziata la base dell'antenna	Fermo immagine in cui viene visualizzata l'antenna tratto dal VID_20140608_100824	Fermo immagine tratto da google heart con evidenziata l'antenna
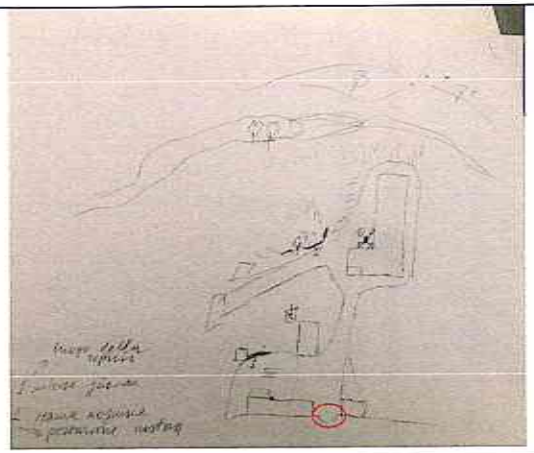		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato l'ingresso alla base	Fermo immagine in cui viene individuato l'ingresso alla base tratto dal VID_20140608_100824	Fermo immagine tratto da google heart con evidenziato l'ingresso alla base

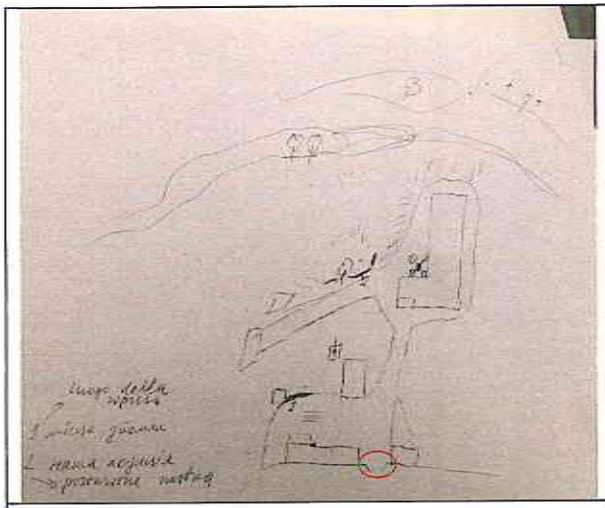		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato l'ingresso alla base	Fermo immagine in cui viene individuato l'ingresso alla base tratto dal VID_20140608_100824	Fermo immagine tratto da Street View con evidenziato l'ingresso alla base
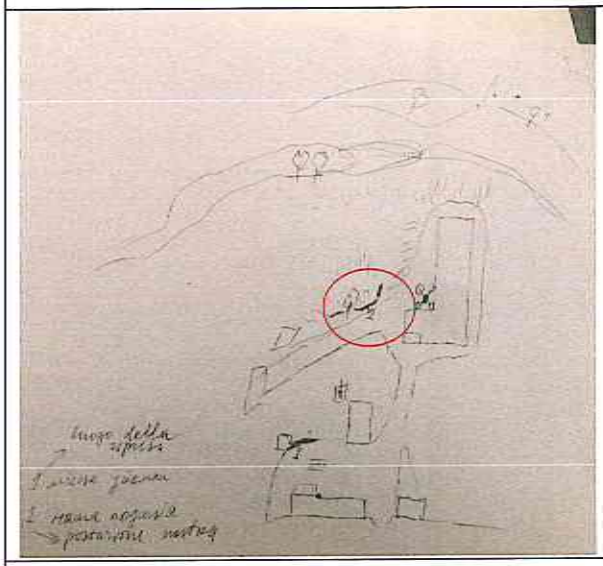		
Schizzo disegnato da Kuzik con la postazione n. 2 riconosciuta come propria e dell'imputato	Foto scattata il 08.06.2014 alle h. 10.00.35 dalla postazione dell'imputato e di Kuzik – presente su Rep 01.	Foto scattata dalla postazione dell'imputato e di Kuzik.

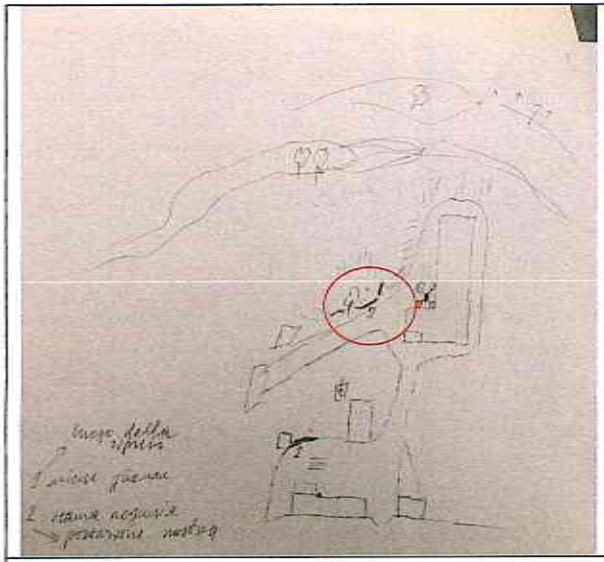		
Schizzo disegnato da Kuzik con evidenziato la postazione n. 2 riconosciuta come propria e dell'imputato	Particolare dei rami che si trovano a sinistra dei militari che invece sono impegnati a guardare a destra	Particolare che permette fi affermare che guardando i rami in fondo si vede l'abitato
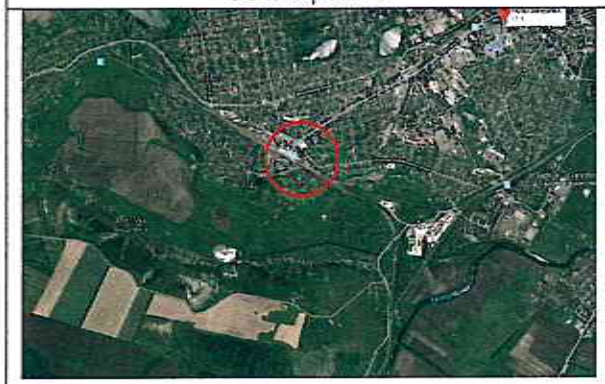		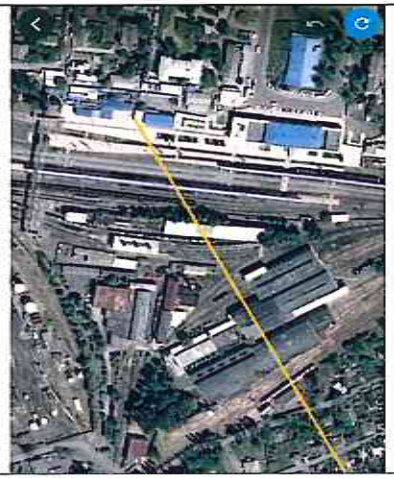
Mappa tratta da google maps con particolare Stazione Ferroviaria	Particolare che permette fi affermare che guardando i rami in fondo si vede l'abitato e in particolare una edificio con tetto di colore blu, risultata essere la stazione ferroviaria	Fermo immagine tratto da google heart con evidenziata la Stazione Ferrroviaria

Fermo immagine tratto dal VID_20140608_114437 Rep 7 Particolare Tiranti antenna	Fermo immagine tratto dal VID_20140608_115341 REP 7 Particolare Tiranti antenna	**Fermo immagine tratto dal VID_20140608_100824 Particolare Tirante antenna che evidenzia come il tirante nn cada davanti alla postazione in cui ci sono i sacchi e visualizzata a sinistra della stessa immagine**
	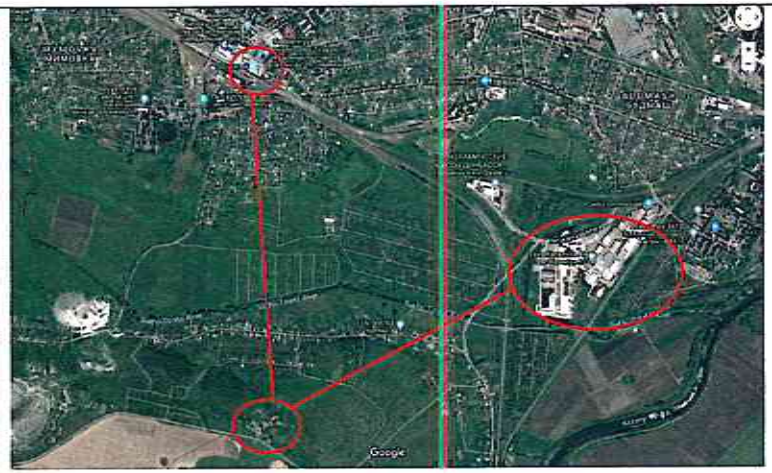	
Particolare che permette fi affermare che guardando i rami in fondo si vede l'abitato e in particolare una edificio con tetto di colore blu, risultata essere la stazione ferroviaria	Al centro vi è la base a destra si distingue la zeus ceramica e a sinistra la stazione ferroviaria	Militari che all'interno della postazione di Markiv riconosciuta dallo stesso come propria quardano a destra

Quanto agli ulteriori testi della Difesa sul tema, la loro attendibilità appare minata già all'origine dal documento apparso sul sito "*Primavera Russa*", nel quale sono elencati i nominativi ed i dati personali dei militari e dal quale si deduce il vincolo a costoro imposto sulle risposte concordate, da offrire alle Autorità.

L'autenticità del documento è stata contestata dalla Difesa che, a tal fine, ha introdotto anche prove dichiarative per smentirne la provenienza da fonti ucraine. Resta, tuttavia, da spiegare come mai il documento in questione contenga alcuni elementi – quali l'indicazione dettagliata dei nomi e dei numeri di telefono dei militari che avrebbero dovuto testimoniare rispettando il vincolo suddetto – che appaiono indici di veridicità ma, soprattutto, **come mai proprio la Difesa** si sia avvalsa di detto documento (con preciso riferimento al link di provenienza) **producendolo a sostegno delle sue richieste avanti al Tribunale del Riesame nel dicembre 2017**, *in data successiva* alla asserita scoperta della sua falsità, avvenuta nel settembre 2017.

In ogni caso l'inattendibilità dei testi della Difesa, militari presenti sul Karachun, è stata riscontrata anche nelle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale, dichiarazioni assolutamente confuse in merito alla collocazione di Markiv (come del resto osservato dallo stesso Difensore del prevenuto a p.60 della memoria prodotta) sostenendosi, in alcune, che l'unica direzione possibile del fuoco da quella posizione era la città di Andreevka e che la zona era comunque caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione, che rendeva non visibile la fabbrica Zeus Ceramica.

Le testimonianze in questione sono difformi dalle altre risultanze istruttorie e tra esse contraddittorie e, pertanto, inidonee a scalfire l'univoca e cristallina ricostruzione offerta dalla Pubblica Accusa.

La ricostruzione della situazione sulla collina e della suddivisione gerarchica della Guardia Nazionale è stata frutto della metodica ricerca di prove e riscontri della Pubblica Accusa ed ha consentito una visione in presa diretta della quale si sono dimostrati incapaci i testi della Difesa, che hanno vissuto in quei luoghi in occasione del conflitto e che sembrano averne un vago, confuso ricordo.

Persino in merito alla apprensione della notizia della uccisione dei giornalisti, solo Markiv ed il teste Sarakman hanno ammesso di aver avuto conoscenza del fatto; tutti gli altri testi hanno sostenuto (Antonyschak e Matkivskyi compresi) di aver avuto notizia dell'uccisione dei giornalisti al ritorno a Kiev nel mese di giugno o, persino, al momento dell'arresto dell'imputato, sebbene la notizia avesse, in ogni caso, avuto tale risonanza mediatica da rendere evidente la falsità delle risposte in merito.

La postazione riprodotta nel video del prevenuto costituisce, per sua stessa dichiarazione, quella che più di tutte offriva la massima visibilità dei luoghi teatro dei tragici eventi; la circostanza che egli abbia girato quel video proprio da quella postazione, consente di affermare che quella fosse da lui la postazione presidiata ed a lui assegnata sin dall'inizio delle operazioni militari.

Giova, in proposito, ribadire quanto osservato in precedenza in ordine a quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale sul fatto che le postazioni erano fisse, che i militari ad esse assegnate non potevano allontanarsene (risultando, come si è detto, almeno "fantasiose" le spiegazioni date dall'imputato sul perché, invece, durante il video si trovasse a suo dire altrove) e che Markiv, nel filmato, è provvisto di tutte le dotazioni di cui era fornito il responsabile all'avamposto.

Il compito al medesimo assegnato era quello proprio del capo postazione in funzione di avvistamento: segnalare i movimenti sospetti di eventuali soggetti in avvicinamento alla collina mediante la ricetrasmittente che aveva in dotazione; una volta riferito al proprio Comandante e presa la decisione da parte del Comandante della Guardia Nazionale - in concerto con l'esercito - di attivazione dei mortai, il capo postazione era l'unico soggetto in grado di monitorare gli spostamenti e di fornire le coordinate agli addetti ai mortai per consentire loro l'aggiustamento del tiro affinché potesse progressivamente essere raggiunto il bersaglio.

Un elemento a favore del prevenuto avrebbe potuto essere l'ordine di servizio o la rotazione dei turni. Al dibattimento si è detto che i relativi documenti erano esistenti, come dichiarato dal comandante Matkiskyi e dallo stesso Markiv, ma degli stessi sembra essersi persa traccia poiché

avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità del successivo Comandante Antonyschak, che invece ne ha negato l'esistenza al Pubblico Ministero e, al dibattimento, non ha saputo dare informazioni di interesse al riguardo. Nessuno dei militari escussi, poi, è stato in grado di riferire quali fossero i soggetti di turno il giorno della morte di Andrea Rocchelli.

Quanto alle armi specificamente in dotazione non è controverso il fatto che la Guardia Nazionale avesse in dotazione i fucili AK74 e l'esercito ucraino i mortai. Del resto bombe di mortaio si vedono nelle fotografie provenienti dall'imputato proprio nelle sue mani, estratte dalle casse.

La distanza tra la collina di Karachun - rilevata dalla postazione dell'antenna – e il punto accanto al fossato, individuato grazie alle coordinate offerte da Roguelon, desunta dal dato certo offerto da Google Earth, raggiunge 1,690-1700 metri.

La positiva risposta in merito alla potenza delle armi in dotazione alla fazione Ucraina a raggiungere il luogo dell'evento è stata offerta da tutti i consulenti tecnici delle parti (compreso quello della Difesa Markiv); non sono in contestazione l'utilizzo da parte della Guardia Nazionale di kalashnikov AK74, dotati di proiettili della stessa natura di quelli che colpirono il taxi e con gittata tale da raggiungere il luogo, né la dotazione di mortai da parte dell'Esercito ucraino, affiancato alla Guardia Nazionale in concerto con essa nell'azione militare.

I fucili Ak74 calibro 5.45, infatti, hanno un tiro utile (inteso come quasi certezza di centrare il bersaglio mirandolo) indicato dallo stesso consulente della Difesa Markiv in una misura persino superiore rispetto ai consulenti del Pubblico Ministero ossia in 800-1000 metri, una gittata (intesa come momento in cui il proiettile espulso esaurisce la corsa ed il suo potenziale lesivo) di 3150 metri; le vittime si trovavano a 1700 metri, quindi perfettamente raggiungibili in tutti i loro spostamenti (il riscontro offerto dai colpi sullo sportello del taxi dimostra che poterono attingerlo senza difficoltà).

La presenza del prevenuto sulla collina il 24.5.2014 e la sua attiva partecipazione all'azione omicidiaria.

La certezza della presenza del prevenuto sulla collina quel giorno, della sua piena conoscenza e consapevolezza dell'attacco sferrato contro le vittime è stata desunta dalle coerenti e concordanti dichiarazioni rese dai giornalisti, che ebbero con il medesimo due contatti diretti telefonici poche ore dopo il fatto e dall'articolo di giornale, che ne rese noto il contenuto il giorno appena successivo al delitto.

Anche in merito a queste deposizioni testimoniali non sono emersi elementi di sostanziale contraddizione ed il rapporto esistente con i giornalisti italiani ed i contatti telefonici in occasione degli eventi è stato confermato dallo stesso imputato.

La riconoscenza verso Markiv, che fu fonte di informazioni e di consigli, amico dei giornalisti al punto da regalare un giubbotto antiproiettile ad uno di loro per proteggerne l'incolumità, ha connotato di particolare sincerità e credibilità intrinseca le loro parole, regalando trasparenza e verità alle circostanze che appresero ed ha evidenziato, per contro, l'assenza di qualsivoglia possibile contrasto o interesse a rendere mendaci ricostruzioni del fatto.

Alle prove testimoniali sul tema si aggiungono elementi di riscontro, offerti dalle intercettazioni telefoniche in cui Markiv confermò la propria presenza quel giorno sulla collina e dalle quali sono stati attinti ulteriori elementi della consapevolezza del fatto (frasi contenute nelle intercettazioni telefoniche quali "*abbiamo fottuto un reporter*", frasi riferite a colui che è morto per essersi infilato nella *fossa del leone* dopo essere stato avvertito del pericolo per cui non ha senso processare il leone che lo ha sbranato).

Nelle intercettazioni si coglie anche un tentativo - poi scemato a fronte delle dichiarazioni dei giornalisti di averlo sentito in tempo reale dalla collina – di addurre a sostegno, invece, della sua assenza una degenza in ospedale: al dibattimento è emerso con evidenza che tale degenza risale ad un periodo successivo (agosto 2014) come si rileva dal metadato della fotografia rinvenuta tra quelle estratte dai supporti trovati all'imputato, che lo ritrae in quella occasione.

La certezza che l'imputato si trovasse sulla collina viene, in via principale, dalle dichiarazioni dei giornalisti italiani cui passava informazioni.

Marcello Fauci lo aveva conosciuto a febbraio 2014 in Piazza Maidan, dove Markiv era giunto tra gli attivisti poiché giornalisti ed insorti occupavano il medesimo ostello; si scambiarono i contatti perché Markiv costituiva per Fauci un ottimo fixer (informatore) in grado di dare notizie preziose sia sul conflitto sia sui luoghi dove si sviluppava.

Nei giorni precedenti al fatto, il fotografo sentì l'imputato al telefono, che gli consigliò di non avvicinarsi alla linea del conflitto poiché si trattava di una zona molto pericolosa.

Francesca Volpi aveva conosciuto Markiv il giorno 2.5.2014 ad un posto di blocco stradale nei dintorni di Sloviansk, lo aveva intervistato e quel dialogo, ripreso a sua insaputa, venne postato sul web.

Il giorno della morte dei colleghi Francesca Volpi si trovava presso un caffè di Donetsk, punto di incontro pomeridiano dei giornalisti, insieme a Ilaria Morani e Marcello Fauci; Fauci chiamò Markiv e le riferì il dialogo intercorso ("*ho sentito il mio contatto e mi ha detto che in quella zona non bisognava avvicinarsi perché si spara nel raggio di due chilometri*"; Markiv disse a fauci "di trovarsi sulla collina dell'antenna televisiva e di aver avvistato di non recarsi in loco ai giornalisti in quanto sparavano a tutto quello che si muoveva sino a due chilometri").

Ilaria Morani ha confermato nella sua deposizione la notizia appresa al bar di Donetsk; attraverso Marcello Fauci ottenne di parlare con Markiv, fonte privilegiata di informazioni del collega, in quel momento presente sulla collina, unico soggetto che potesse riferire cosa fosse appena accaduto ai colleghi giornalisti; prese appunti, trascrisse il contenuto del dialogo in modo integrale, lo inviò al Corriere, che lo pubblicò con il titolo "*Ucraina, il racconto del capitano. Ecco come è morto Rocchelli*", pubblicato il 25.5.2014.

Solo per completezza va detto che non si può attribuire alcun rilievo, ai fini della valutazione delle testimonianza di Ilaria Morani, alle "doglianze" della Difesa in ordine al titolo dato all'articolo. Il Difensore, difatti, ha evidenziato che l'attribuzione all'imputato del grado di capitano dimostrerebbe che, in realtà, la giornalista non avrebbe riportato il colloquio effettivamente intercorso ma avrebbe "lavorato di fantasia".

Di contro va ricordato che è fatto notorio che in tutte le testate giornalistiche il titolo dell'articolo non è predisposto dal reporter ma viene scelto da altri e risponde a criteri quali il rilievo che il giornale intende dare alla notizia, le necessità di impaginazione ecc.

Ciò che rileva, invece, è il contenuto del testo redatto da Ilaria Morani che, al dibattimento, ha espressamente detto di aver preso appunti durante la telefonata e di aver riportato nell'articolo le parole di Markiv: "*qui non si scherza, non bisogna avvicinarsi questo è un luogo strategico per noi...normalmente non spariamo in direzione della città e sui civili ma appena vediamo un movimento carichiamo l'artiglieria pesante. Così è successo con l'auto dei due giornalisti e dell'interprete. Noi da qui spariamo nell'arco di un chilometro e mezzo, qui non c'è un fronte preciso non è una guerra come in Libia, ci sono azioni sparse in tutta la città, attendiamo solo il via libera per l'attacco finale*".

La teste ha ribadito come dalla conversazione (e dal turbamento del soggetto) emergesse la piena conoscenza di quanto accaduto ai giornalisti ed un modo di descrizione dei fatti, con riferimento ai propri uomini, che poneva l'imputato in una posizione di comando, di superiorità rispetto ai proprio compagni nella descrizione dei fatti che questi offriva.

Marcello Fauci ha ricordato le due chiamate effettuate al cellulare dell'imputato il giorno del fatto, l'una di pochi secondi, l'altra in cui disse che era stata una giornata di intensi combattimenti.

Questo giornalista è stato, quello, tra i vari, più restio a rivelare la verità poiché, sino dall'inizio, si preoccupò di cercare di proteggere la propria fonte di informazione.

Non ha, tuttavia, potuto esimersi dall'obbligo di fornire il proprio contributo nella conoscenza della verità come descritta in sede di sommarie informazioni dovendo riconoscere come, in occasione di quel dialogo, l'imputato "*disse di essere assestato sulla collina, che da quella posizione lui e i commilitoni sparavano contro ogni cosa che si muoveva; aggiungeva che era a conoscenza del fatto che vi fossero state vittime e mi consigliava caldamente di non recarmi in loco*".

Il teste, nel palpabile imbarazzo di narrare il contenuto dell'articolo (di cui ha sostenuto di ricordare il senso generale e per sommi capi ma non proprio il virgolettato preciso) ha ribadito di aver certezza che le due telefonate con il prevenuto fossero avvenute proprio il giorno della morte di Andy Rocchelli e del fatto che Markiv "*sicuramente sapesse cosa era successo lì su quella collina*".

L'esistenza del colloquio telefonico con i giornalisti è stata ammessa dallo stesso imputato Markiv, che ha cercato di smentire il solo contenuto.

Fu, pertanto, lo stesso Markiv a collocare se stesso, quel giorno, sulla collina Karachun, pienamente al corrente dell'attacco appena sferrato ai reporter, spiegando di aver già rappresentato come fosse un luogo pericoloso, come la sua fazione sparasse a tutto, come fosse stata una giornata di combattimenti intensi.

Descrisse la propria posizione come di fatto superiore, a prescindere da un grado di comando formale, e fece riferimento all'attivazione della artiglieria pesante in occasione di qualsiasi movimento in atto sotto la collina, evidenziando come di regola loro non sparassero ai civili ma in quel momento avessero in atto una offensiva – mirata all'attacco finale – per cui facevano fuoco su tutto quello che si muoveva nel raggio di due chilometri.

Sulla base di questo quadro probatorio è stato possibile ricostruire l'intera dinamica dell'offensiva apportata dalla fazione Ucraina, che causò la morte di Andy Rocchelli e di Mironov ed il grave ferimento di Roguelon.

La descrizione del teatro dei fatti resa dai vari testi escussi (Luca Maiocchi, proprietario della fabbrica Zeus, giornalisti Volpi, Carruba, Morani Fauci) ha dimostrato come il luogo dove furono commessi i reati costituisse la linea di fronte dello scontro in atto tra le forze ucraine (assestate sulla collina del Karachun, all'esterno della città di Slovinask, in un punto focale ove si ergeva la torre televisiva, impegnati nell'operazione antiterroristica ATO) e le forze filorusse (che controllavano la città di Sloviansk).

Il confine tra le opposte fazioni era segnato dalla linea ferroviaria, dove si trovava il convoglio, bloccato in modo strategico dai filorussi con funzione di barricata a protezione del territorio, che veniva progressivamente mitragliato e distrutto dagli ucraini; nelle immediate vicinanze era ubicata la fabbrica Zeus, divenuta base delle forze filorusse, che, per la medesima ragione, trovandosi sulla linea di tiro dell'esercito ucraino, veniva crivellata di colpi, sui muri, sui tetti, per cui il proprietario dovette procedere alla bonifica delle schegge di granata rinvenute.

Nei giorni precedenti al fatto, altri giornalisti si avvicinarono alla zona per fotografare il treno e documentare il conflitto e rischiarono la vita poiché furono, in più occasioni, presi di mira, ricevendo spari contro la autovettura sulla quale viaggiavano (v. racconto teste Volpi p.11 v.ud. 14.12.2018) o colpi di mortaio, in zone vicine al convoglio, mentre conversavano con i militari filorussi (v. racconto teste Carruba, che portò a casa con sé un pezzetto di lamiera del treno che gli salvò la vita proteggendolo dal colpo di mortaio esploso vicino p.25 e ss v.ud.14.12.2018).
La distribuzione delle aree di controllo sul territorio, il racconto dei testi, le documentate operazioni di bonifica alla fabbrica Zeus costituiscono dati certi ed inconfutabili sulla provenienza degli attacchi dalla fazione Ucraina, posta all'esterno della città, contro gli avamposti dei filorussi.

Questi ultimi, inoltre, accreditavano i giornalisti in città, consentivano loro di fotografare e narrare il conflitto in atto e, ai posti di blocco ove venivano verificate le identità dei reporter, davano consigli sulle zone accessibili e sulle zone di maggior pericolosità per l'incolumità personale.

In questo contesto il pomeriggio del giorno 24.5.2014 avvennero i fatti per cui è processo, narrati dal superstite Roguelon (v.ud.30.11.2018) quando questi, insieme ad Andy Rocchelli e Andrej Mironov, si servì di uno dei taxi, che stazionavano all'esterno dell'Hotel Slaviansk, dove soggiornavano tutti i giornalisti (i taxi della compagnia Buba T taxi v. fotografie udienza 30.11.2018) per recarsi alla città di Kramatorsk.

Nel tragitto, che passa davanti alla fabbrica Zeus, i soggetti decisero di fermarsi a fotografare il treno, il taxista parcheggiò l'autovettura a fianco del boschetto, posto di fronte al muro esterno della fabbrica, dall'altro lato della strada, e i reporter si avvicinarono per scattare le fotografie, che sono state proiettate in aula.

Non vi era nessuno scontro in atto: i giornalisti non incontrarono nessun posto di blocco filo-russo, nessun soldato filorusso per cui scesero dal taxi per il loro servizio in una situazione di tranquillità. Solo quando, percorsa la strada, si avvicinarono al treno per scattare le fotografie (nello spazio vuoto avanti a loro, alle spalle del treno si trovava la collina Karachun, occupata dagli ucraini, distinguibile nelle fotografie dalla presenza dell'antenna) un giovane ragazzo in abiti civili uscì da una piccola costruzione al lato della ferrovia e li avvertì del pericolo con la parola "sniper" (cecchino).

Mironov, il soggetto più esperto del gruppo, consigliò di allontanarsi lentamente, in fila indiana, tornando verso il taxi. Appena raggiunsero l'altezza della fabbrica Zeus ebbe inizio l'attacco, sferrato in più fasi e con differenti armi, che non ebbe alcun momento di desistenza sino al definitivo allontanamento del superstite Roguelon.

La prima parte dell'offensiva fu portata a colpi di Kalashnikov, scariche di colpi, una serie continua di raffiche che, come spiegato da Roguelon, sfrecciavano sopra le loro teste ed impattavano contro il muro della fabbrica Zeus. Mentre tutti i soggetti (compresi il taxista ed il giovane civile) si trovavano nel fossato del boschetto proseguirono gli spari e, quindi, dopo cinque minuti, iniziò la seconda parte dell'offensiva, portata con i colpi di mortaio.

Di particolare interesse sono le modalità descritte da Roguelon poiché, dapprima, venne preso di mira il taxi, scelta che costituì un messaggio inequivocabile della decisione di impedire la fuga e di bloccare i bersagli nel fosso.

Iniziò, quindi, la sequenza mirata, a tiro progressivo in avvicinamento, dei colpi di mortaio.

Nella descrizione del francese sono contenuti elementi pregnanti e decisivi: in quello stato di piena lucidità del momento, egli contò i colpi di mortaio, che si avvicinavano via via al gruppo, precisi, progressivi lungo il fosso, ogni sei secondi, a distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro, almeno 20 - 30 colpi di mortaio ("*il rumore lo sentivo strappava il cielo per quattro secondi*"); si udiva il sibilo della bomba ed il fragore dell'impatto li lasciava storditi.

Il dato offerto è di per sé idoneo a descrivere la natura dell'arma e la collocazione del mortaio a distanza poiché il tempo trascorso tra un colpo e l'altro di 4-6 secondi, moltiplicato per la velocità di volata di 250 m/s del colpo di mortaio porta a 2000 metri la distanza.

L'attacco proseguì colpendo dapprima Roguelon alle gambe.
La prova che lo stesso fosse stato attinto da schegge di mortaio è certa per le sue dichiarazioni e perché questi scattò una foto ad altre schegge di mortaio, al medesimo mostrate da un soldato filo russo come provenienti dalla fazione Ucraina, riconosciute come identiche a quelle estratte dalle sue gambe; quelle schegge sono state descritte dal consulente balistico come evidenti schegge di munizionamento deflagrante (mortaio 80 o 120 mm v.teste Vinciguerra p.13 v.ud. 25.1.2019).
Fu nella prosecuzione di questo bombardamento che morirono Mironov e Rocchelli, che Roguelon ha ricordato a poca distanza da sé.

Mironov fu decapitato e riportò amputazioni; dal suo corpo furono estratti due frammenti metallici – schegge di forma geometrica irregolare, che generano campo magnetico – che, pur se non presenti nel compendio probatorio (ma descritti nelle conclusioni della perizia eseguita in Ucraina) non lasciano dubbi sulla natura dell'ordigno, che lo uccise.

Rocchelli morì per trauma da esplosione (come riportato nella perizia in Ucraina e come riferito dal consulente del PM, il medico legale Ballardini - p..42 e ss v.ud.25.1.2019 -) con ferita al collo di una scheggia, che lesionò i vasi sanguigni ed il polmone destro.

La sua posizione vicino ai colleghi rende evidente come questi fosse stato colpito dai frammenti dell'ordigno, che impattando al suolo, liberò quelle schegge che lasciarono le lesioni, presenti sul suo corpo; la morte per emorragia, del resto, è pienamente compatibile anche con l'effetto lacerante, che viene prodotto sugli organi interni, quali il polmone, dalle stesse onde espansive di pressione e decompressione prodotte dalla esplosione.

Lo zaino della vittima, inoltre, recava tracce di esplosivo ad alto potenziale, utilizzato per l'artiglieria pesante e, infine, vicino ai corpi, i soldati filorussi che li recuperarono trovarono un codolo governale di mortaio (v.teste Vinciguerra p.13 v.ud. 25.1.2019 e filmato con relativa traduzione del sonoro).

Non vi sono, quindi, incertezze sulla causa della morte di Rocchelli e del ferimento di Roguelon e nessuna rilevanza ha il fatto che i reperti estratti dai corpi non siano stati trasmessi agli inquirenti italiani dalle Autorità francesi (come si è detto in Francia è ancora pendente il giudizio penale) ed ucraine che non hanno risposto – se non parzialmente, in modo a dir poco incompleto e con estremo ritardo – alla rogatoria proposta e più volte sollecitata.

Nonostante la scarsa collaborazione prestata, difatti, sono state escluse dalla evidenza anche ipotesi alternative di morte di Rocchelli a causa di colpi di proiettili o di granate. Sul punto va ricordato che perfino il consulente della Difesa non è stato in grado di formulare altro che ipotesi fondate sulle inconferenti risultanze dei superficiali accertamenti svolti in Ucraina su uno dei reperti estratti dal corpo di Andrea Rocchelli e nella sua testimonianza ha tenuto più volte a precisare che, per esprimere pareri dotati di un minimo di attendibilità scientifica, sarebbe stato necessario che gli inquirenti ucraini ed i loro consulenti svolgessero prelievi e verifiche che non sono state compiute.

Gli unici dati certi, perciò, restano quelli emersi dall'esame esterno della salma compiuto dopo l'arrivo della stessa in Italia (esame che ha rilevato la presenza delle lesioni indicate in precedenza) e quelli molto sinteticamente evidenziati in sede di esame necroscopico compiuto in Ucraina che individua la causa della morte in un'emorragia che – si è già detto – è pienamente compatibile con l'effetto lacerante, che viene prodotto sugli organi interni, quali il polmone, dalle stesse onde espansive di pressione e decompressione prodotte dalla esplosione.

E che ciò sia avvenuto nella fattispecie è dimostrato con evidenza dalla pacifica ricostruzione del "tiro a bersaglio" cui erano state sottoposte le persone che avevano cercato scampo nel fossato.
In totale furono scaricati 20, 30 colpi di mortaio sui soggetti rifugiati nel boschetto.

L'ultima fase dell'offensiva coinvolse i sopravvissuti, Roguelon, il taxista ed il civile, i quali, dopo aver visto il corpo straziato di Mironov, il sangue sparso ovunque, Rocchelli supino ad occhi aperti, alla sinistra del francese (situazione che creò l'illusione della sua sopravvivenza) cercarono di fuggire, risalendo sul taxi.

Dalla collina Karachun ripresero le sventagliate di colpi di Kalashnikov mirati alla vettura; l'autista prese posto a bordo, il civile accanto a lui sul sedile anteriore, Roguelon tentò di salire dalla parte destra posteriore, proprio vicino al fossato da cui era risalito, ma mancava la maniglia e mancava il vetro, distrutti dal precedente attacco e i proiettili iniziarono a piovere accanto al suo viso per cui ritornò nel fosso.
L'autista, invece, condusse il proprio mezzo verso il treno che bloccava la strada poiché era stato parcheggiato in quella posizione; dovette invertire la direzione per mettersi in salvo allontanandosi da luogo; in quel momento il taxi divenne "*calamita per i proiettili*" e venne attinto dai colpi,

ricondotti da tutti i consulenti ai Kalasnikov, proprio sul lato sinistro del taxi, quello rivolto alla collina durante quella fase della fuga.

Roguelon, immobile nel bosco, sentì rumore nella boscaglia, sentì altri colpi, provenire da sotto gli arbusti, dalla strada, in questo caso colpi attribuibili all'opposta fazione filorussa.
La fuga del reporter dal luogo è stata, senza dubbio, consentita ed agevolata dai militari filorussi.
Costoro, infatti, non solo cessarono di sparare appena compresero trattarsi di un reporter (quando Roguelon pronunciò la parola "giornalista") ma coprirono la sua fuga sparando colpi in aria; nell'allontanamento, grazie al passaggio ricevuto da una autovettura in transito sulla strada,, ulteriori colpi di proiettili colpirono il baule di questo veicolo, colpi che non potevano che costituire l'ultimo tentativo degli Ucraini di attingere l'ultimo testimone, uscito vivo dal pesante agguato.

All'agguato contro i giornalisti partecipò in modo attivo Markiv.

Come si è detto l'imputato, invero, si trovava sulla collina Karachun, nella posizione che affaccia sulla fabbrica Zeus e consente piena visibilità del convoglio ferroviario e del bosco.

Era armato del proprio kalashnikov AK74, arma che era provvista di mirino ottico utile a consentire la migliore visione per attingere bersagli a maggior distanza e con più precisione. Da quella postazione poteva (e doveva) fornire le indicazioni necessarie per indirizzare il tiro dei mortai che, come ogni giorno, erano pronti ad intervenire: mortai del modello 80 e 120 mm, in uso all'esercito ucraino, dotati di un tiro utile a 1500 metri e di una gittata pari a 4500 metri.
Le bombe, provenienti dalla collina, avevano anche maggiore ampiezza di gittata, garantita dalla postazione dall'alto rispetto alla strada sottostante.

Le modalità furono proprio quelle descritte a Ilaria Morani da Markiv, in quella confessione stragiudiziale - elemento rilevante del compendio probatorio - che l'imputato non ha saputo/potuto smentire al dibattimento e che, invece, ha trovato piena corrispondenza nelle ulteriori decisive prove acquisite.

Markiv, nella sua funzione di capo-postazione, pur in assenza di qualsivoglia attacco di fuoco della parte nemica, insospettito dai movimenti dei giornalisti avvicinatisi in prossimità del treno, si mosse *"sparando a tutto quello che si muoveva nel raggio due chilometri"* secondo quella che è apparsa essere la consueta modalità di azione bellica congiunta della Guardia Nazionale e dell'esercito.

E, del resto, è stato proprio l'imputato a "dare corpo" a questa ricostruzione quando ha affermato che, pur in assenza di scontri in atto e di persone che indossavano divise militari in uso ai filorussi, era usuale guardare con sospetto anche ai civili visti come possibili nemici che potevano fornire coordinate e informazioni utili ai separatisti.
L'imputato partecipò, quindi, alla prima sparatoria con i fucili Ak74 contro i giornalisti nelle vicinanze del muro della fabbrica Zeus, con cadenza a raffiche, mediante tiro a saturazione senza traguardare in modo mirato per cui bersagliò con il maggior volume di fuoco disponibile le vittime.

Non riuscendo ad attingere i giornalisti con i kalashnikov, proseguì la propria azione seguendone i movimenti grazie al mirino ottico in dotazione, comunicando attraverso il proprio Comandante con l'esercito (*"carichiamo l'artiglieria pesante"*) al fine di colpire il taxi per impedire la fuga ed immobilizzare ed eliminare i soggetti nel bosco, ove si erano rifugiati.

Comunicò, via radio, quelle coordinate che solo dalla sua postazione poteva indicare con tale precisione, servendosi del mirino che gli consentiva di focalizzare le vittime, dirigendo via via i colpi verso il bersaglio, consentendo di calibrare quei colpi che Roguelon ha descritto come precisi, in progressivo avvicinamento e aggiustamento, a distanza di sei secondi, e che, in sequenza, lo attinsero alle gambe, poi caddero accanto a Rocchelli e Mironov, con un colpo più vicino, dalle conseguenze letali.
Le bombe di mortaio produssero i danni rilevabili sul taxi (lo distrussero, provocarono la caduta della targhetta di identificazione) e lasciarono le tracce e quel codolo governale, rivenuto in loco.

L'azione proseguì quando la fazione Ucraina comprese la presenza di sopravvissuti all'attacco, nuovamente crivellando di colpi di proiettili il taxi in fuga e, infine, il veicolo che portò in salvo Roguelon per eliminare l'ultimo scomodo testimone della vicenda.

Le prove portate dalla Pubblica Accusa conducono in modo lineare, logico, univoco alle conclusioni sopra riassunte.

Ritenuto, pertanto, che la Pubblica Accusa abbia adempiuto all'obbligo di provare i fatti descritti nel capo di imputazione con riferimento alla partecipazione del prevenuto ed al suo apporto materiale alla perpetrazione dei reati contestati, incombeva sulla Difesa - in via subordinata in un contesto esclusivo di negazione dei fatti - l'onere della prova contraria.

Alla Difesa, difatti, spettava di provare la mancanza di credibilità delle fonti o l'inattendibilità delle prove d'accusa, oppure spettava di dare la prova dell'esistenza di fatti favorevoli all'imputato che ponessero almeno in dubbio la presenza di Markiv ovvero la sua partecipazione al fatto ma anche di introdurre elementi atti a supportare l'affermazione – svolta solo in sede di conclusioni – che in caso di ritenuta partecipazione del prevenuto alla commissione del reato a titolo di concorso a lui si potesse applicare l'esimente prevista dall'art. 51 c.p.

Orbene, a fronte delle dichiarazioni e delle ammissioni (anche extra giudiziali) di Markiv in ordine alla sua presenza sul luogo nel momento di consumazione dei fatti la Difesa non è stata in grado di provare né per testi né con documenti che l'imputato fosse, per ragioni non note, altrove e non impegnato in quell'attacco del quale, del resto, ha dimostrato di avere piena conoscenza.

Nessun elemento è emerso dalle prove dichiarative posto che i testimoni introdotti dalla Difesa hanno descritto il giorno dell'uccisione di Andrea Rocchelli come un ordinario giorno di combattimenti non connotato da alcuna particolarità né hanno ricordato circostanze tali da porsi in ausilio alla posizione di Markiv ed in grado di alleggerirne la posizione o escluderne la partecipazione. Nessuna prova documentale è stata prodotta: ad esempio i turni di servizio che, pure, si è detto essere redatti ed osservati oltre che conservati nella disponibilità del più alto in grado.

La Difesa non ha adempiuto al suo onere probatorio neppure in riferimento alla partecipazione attiva di Markiv alla vicenda.

Basti, sul punto, ricordare che in proposito la tesi difensiva è stata volta unicamente a collocare la postazione occupata dall'imputato in una posizione che guardava la sola città di Andreevka, al lato sinistro di quella oggetto del video (rep 7), con visuale impedita dalla folta vegetazione, chiuso nella trincea dalla quale non poteva assistere allo svolgimento dei fatti. Tale collocazione è stata indicata solamente da Markiv in contrasto con quanto emerge dai video ma, soprattutto, con quanto dichiarato dai comandanti, mentre gli altri testi a discarico hanno reso affermazioni confuse e contraddittorie e non sono stati in grado di riferire ricordi, anche solo approssimativi, che pure riguardavano luoghi ove avevano partecipato per periodi di tempo almeno apprezzabili alle azioni belliche che vi si si erano svolte.

Quanto alla configurabilità della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, il Difensore ha osservato che, in considerazione del contesto bellico in cui si svolsero i fatti e del ruolo di soldato semplice ricoperto dall'imputato (circostanze certe), altro non era che l'adempimento dell'ordine, ricevuto dal proprio comandante Matkinskyi.

Le modalità dell'azione militare svolta di concerto con l'esercito attribuivano ai soldati della Guardia Nazionale i compiti di vigilanza e di segnalazione al loro comandante che era l'unico legittimato ad interagire con i comandanti dell'esercito per le successive decisioni in merito alle modalità di reazione ed all'intervento della artiglieria pesante.
La possibile aggressione posta in atto dai sospetti nemici – sospetti terroristi come scrive il Difensore nella memoria – legittimava la controffensiva Ucraina e l'ordine, dato ai soldati semplici, di aprire il fuoco.

Markiv, in ragione della propria qualifica e dell'arruolamento nella missione, aveva il compito preciso di segnalazione al proprio superiore gerarchico e di adempiere agli ordini da questi

impartiti in caso di segnalazione di situazioni solo sospette che non generassero un pericolo immediato per la propria incolumità; poteva, diversamente, aprire il fuoco diretto in caso di attacco dal fuoco nemico.

La condotta di segnalazione, anche eventualmente di persone ritenute pericolose sulla base di valutazioni rivelatesi erronee a posteriori, secondo la Difesa non può rientrare nel paradigma dell'art. 575 c.p. neppure qualora fosse stata il presupposto di una azione di sparo, decisa ed attuata da altri.

La Corte non ravvisa la sussistenza degli elementi propri della causa di giustificazione invocata dalla Difesa.

La punibilità è esclusa, invero, in caso di adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine dell'autorità (art. 51 cod. pen.).

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine; risponde altresì del reato chi ha eseguito l'ordine, salvo che per errore di fatto abbia creduto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Ciò posto va ricordato che all'imputato si contesta di aperto il fuoco in una situazione che sin da subito non si prestava a valutazioni rivelatesi erronee successivamente ma anche che al dibattimento è chiaramente emerso che occupava la postazione che consentiva la precisa visione dei movimenti del gruppo fatto oggetto delle raffiche, che era fornito delle dotazioni (radio compresa) per seguire l'azione e, quindi, per fornire al superiore le indicazioni necessarie per orientare i colpi dei mortai.

Markiv, quindi, si trovava nelle migliori condizioni per adempiere a quella che – come dichiarato da lui, da Matkivskyi e dal teste Kuzik – era una delle funzioni attribuite ai militari della Guardia Nazionale: osservazione, avvistamento, indirizzamento dei colpi di mortaio mediante aggiustamento progressivo del tiro sul bersaglio. A nulla rilevando sotto questo profilo da chi fosse partito l'ordine di fare ricorso all'artiglieria "pesante" posto che la "collaborazione" prestata per centrare l'obiettivo integra gli estremi del concorso nell'omicidio che ne fosse derivato.

Nel caso di specie, quindi, Markiv ha obbedito ad un ordine chiaramente illegittimo, dato in violazione delle norme dettate dalla IV^ Convenzione di Ginevra approvata il 17.3.1950, che tutela i civili in tempo di guerra vietando violenze contro la vita e l'incolumità di coloro che non sono direttamente coinvolti nelle ostilità, compresi i giornalisti ed i fotoreporter, inviati nei teatri di guerra.
E, difatti, l'attacco ebbe luogo senza alcuna provocazione od offensiva in atto da parte della fazione opposta, in violazione delle regole di ingaggio, mirate alla protezione del territorio conquistato solo in caso di aggressione.

L'attacco, poi, fu rivolto a giornalisti nell'esercizio del diritto di documentare il conflitto in atto – diritto peraltro loro riconosciuto dagli occupanti della città di Sloviansk -, giornalisti ben riconoscibili come tali non solo perché portavano ed esponevano le attrezzature da lavoro ma anche perché, prima di diventare "bersagli", avevano mostrato con chiarezza l'attività che svolgevano e le finalità che perseguivano proprio documentando, con le fotografie che scattavano, lo stato dei luoghi. In proposito vale la pena ricordare quanto affermato da Roguelon in ordine al fatto che la necessità di accedere tempestivamente alla zona per documentare la situazione nasceva dalla circostanza che quel giorno, per la prima volta, si era verificato un attacco diurno.
L'episodio costituisce l'ulteriore conferma del mancato rispetto delle norme del diritto umanitario, già rilevato, proprio nel periodo di verificazione del fatto, dal rapporto OCSE e dalla dichiarazione di Human Rights Watch riportati in atti.

Non è stato addotto alcun elemento in tema di errore, ragioni dell'errore, attesa la piena negazione del fatto. Né a giustificare il supposto errore vale ricordare quanto affermato dall'imputato in ordine al fatto che anche le persone che apparivano civili (perché non armate o non indossanti

uniformi) potevano essere sospetti terroristi posto quanto già evidenziato in precedenza in ordine alla "riconoscibilità" dei componenti del gruppo come giornalisti in virtù dell'equipaggiamento e della condotta serbata prima dell'attacco.

Le armi furono utilizzate contro le vittime al fine della loro eliminazione fisica, come dimostrato dal fatto che non costituirono mera intimidazione al fine di allontanarli dal luogo, ma deliberata e reiterata aggressione finalizzata a cagionarne, come accaduto in concreto, la morte.

Non è dato comprendere quali profili di antigiuridicità del fatto potrebbero venire in gioco nella condotta accertata, tenuta in evidente violazione delle regole di ingaggio, peraltro ben conosciute dalla Guardia Nazionale, con una offensiva sferrata senza alcun attacco in corso, contro tre civili impegnati a fotografare un treno, pronti ad allontanarsi in fila indiana ai primi colpi e fuggiti a ripararsi in un boschetto, descrizione di una condotta passiva e distonica con quelle propria di un gruppo militare.

Il compito della Guardia Nazionale e dell'esercito era quello di difendere la collina Karachun e l'antenna televisiva, di rispondere al fuoco solo se attaccati e non di "sparare a tutto quello che si muove", offendere le persone offese, disarmate e in abiti civili, giunte solo per fotografare un treno, in passiva ritirata ai primi colpi di kalashnikov.

La finalità di disconoscere la responsabilità dell'Ucraina in questo omicidio **contro ogni evidenza** ha portato a tacere qualsivoglia elemento, che potesse avere eventuale utilità a sostegno del prevenuto.

Lo stesso imputato, calato nel ruolo dell'eroe che ha difeso il proprio Paese e impegnato a non tradire e coinvolgere ulteriori soggetti, ha assistito in silenzio alla concreta mancanza di elementi, a lui favorevoli, che avrebbero potuto emergere dalle dichiarazioni dei suoi compagni o dei suoi Capi.

E' stata così dimenticata la funzione principe del processo, volta ad accertare la verità e la responsabilità, non certo centrata sulle ragioni politiche delle fazioni coinvolte - irrilevanti nel caso di specie - ma sulla aggressione, portata, sia pure nel confitto bellico in atto, contro civili inermi, giornalisti disarmati, ivi giunti per esercitare il diritto alla libertà di informazione, principio cardine di ogni democrazia.

La Pubblica Accusa ha incontrato le medesime difficoltà di assenza di collaborazione nel corso delle indagini ma questo vuoto è stato colmato da tutti quegli elementi che lo stesso Markiv, inconsapevole del materiale probatorio che stava raccogliendo contra se, ha custodito nei suoi supporti informatici o condiviso sul web; quelle informazioni, unite a quelle tratte dalle fonti aperte raccolte dagli inquirenti, ha portato la Corte a conoscere in modo chiaro e concreto lo stato di luoghi, la vita dei militari sulla collina, la loro disposizione su un ristretto fazzoletto di pianoro, le loro modalità di azione, consentendo al Pubblico Ministero di offrire una visione in presa diretta del luogo, che nessun sopralluogo –peraltro in epoca tanto lontana dai fatti – avrebbe potuto garantire.

La condotta di Markiv è contestata a titolo di concorso nel reato di omicidio poiché è provata la sua fattiva partecipazione all'offensiva, portata contro i giornalisti in tutta la sequenza temporale di esecuzione del reato.

Markiv non solo sparò con le armi in dotazione prima e dopo l'attacco portato con i mortai ma, in **funzione di osservatore**, contribuì in modo efficace ad indicare le coordinate ai mortaisti poiché dalla propria postazione - quella che si affacciava sulla fabbrica ed aveva piena visibilità sui luoghi, con le proprie competenze e capacità, fu in grado di dirigere quei tiri di aggiustamento progressivo verso il fossato, idonei ad attingere ed uccidere Andy Rocchelli e Mironov ed a ferire Roguelon.

La sua partecipazione coprì l'intera azione nel duplice ruolo di sentinella/osservatore e di soggetto che concorse nell'aggiustare il tiro di mortaio dalla sua postazione, che gli consentiva di vedere i civili nella loro azione di fuga dalla strada, nel boschetto.

L'aggiustamento in successione è stato possibile, in conclusione, grazie proprio a tale contributo di Markiv, dotato di ricetrasmittente, capo postazione, che seguì l'intera operazione dall'inizio alla fine quando, ormai ucciso Rocchelli, ancora intervenne a colpi di Kalashnikov per tentare l'eliminazione dell'ultimo superstite.

Il dolo dell'azione omicidiaria è reso evidente dalla pervicacia con cui fu portata a segno l'eliminazione fisica del bersaglio, costituito da tutti i soggetti avvistati; non vi fu alcun colpo di avvertimento, alcuna possibilità offerta alle vittime di fuggire; furono crivellati di colpi con ogni arma in dotazione sino alle ultime battute.

Il fatto riveste la connotazione di una grave violazione del diritto internazionale umanitario, integra l'ipotesi di una crimine contro l'umanità in quanto lesivo di diritti inviolabili della persona commesso dall'imputato, inquadrato nella Guardia Nazionale, gruppo paramilitare alle dipendente dello stato ucraino e agente in concerto con l'esercito ucraino, per cui sussistono la giurisdizione dello Stato Italiano e la responsabilità dello Stato Ucraino in solido con il prevenuto.

L'art. 1 della legge del 1957 ha dato esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; fra gli organi dell'ONU figura la CIG.

Con riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 (che ha imposto di negare la giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona) è stato ritenuto il contrasto della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. perché la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali rappresenta uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale.

L'obbligo dello Stato Italiano ed il Giudice chiamato ad applicare le norme, di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte quale limitazioni di sovranità cui, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e Giustizia fra le Nazioni) trova il limite di resistenza in tema di immunità della giurisdizione degli Stati Stranieri, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla nostra Costituzione contro l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi.

Nelle ipotesi in cui la CIG ha affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.

L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi *iure imperii* da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana.(**Corte Costituzionale, sentenza 22/10/2014 n° 238).**

Ritenuta, pertanto, provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati contestati, quanto al profilo sanzionatorio lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l'esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 4 contestata, richiamando a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite n. 40516/2016 che ha ravvisato la caratteristica essenziale della circostanza aggravante della crudeltà nella *«eccedenza della condotta rispetto alla normalità causale e la efferatezza costituiscono, in sintesi estrema, il* nucleo della fattispecie aggravante.

L'aggravante della crudeltà si sostanzia precipuamente nell'inflizione di sofferenze superflue, gratuite ed esorbitanti il normale processo di causazione dell'evento delittuoso.

Il nucleo essenziale della fattispecie aggravata andrebbe, pertanto, ravvisato nell'eccentricità delle modalità esecutive, nella volontà di arrecare sofferenze aggiuntive alla persona offesa e nella

consapevolezza che quest'ultima sia ancora in vita. Quanto al discrimen tra il concetto di crudeltà e quello di sevizie, la Suprema Corte, pur non mancando di sottolineare la scarsa utilità pratica della prefata distinzione, precisa che, in virtù della connotazione semantica dei termini, per sevizie devono intendersi azioni studiate e sadicamente destinate a cagionare alla persona offesa patimenti gratuiti e superflui, non necessariamente attinenti all'azione esecutiva tipica; diversamente, gli atti di crudeltà, pur non richiedendo, ai fini della loro integrazione, il deliberato e studiato scopo di infliggere nocumenti aggiuntivi alla vittima, consistono in sofferenze eccedenti rispetto all'ordinario processo di causazione dell'evento, sintomatiche, come tali, della peculiare efferatezza della fattispecie".

Non si ravvisano, invero, nel caso di specie quegli ulteriori elementi idonei ad integrare la crudeltà richiesta per ritenere l'aggravante contestata.

La Corte non ritiene, per contro, che la condotta processuale e difensiva serbata sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato Markiv ha scelto di non collaborare alla scoperta della verità sull'omicidio, rispondendo all'esame con molte contraddizioni, smentito nelle proprie asserzioni dalle contestazioni dell'Accusa anche rispetto alle precedenti dichiarazioni rese nell'interrogatorio; ha cercato di respingere, ove possibile, elementi probatori che lo hanno messo alle corde, come spiegare perché fosse in una postazione asseritamente non propria durante un combattimento, offrendo risposte risibili. Ha deciso, in modo legittimo, di non ammettere alcun addebito, di non coinvolgere i propri compagni e comandanti, di negare la responsabilità della fazione Ucraina contro ogni evidenza.

Questa decisione, accompagnata dalla conseguente assenza di resipiscenza, gli stessi dialoghi emergenti dalle intercettazioni, che mostrano indifferenza di fronte al grave reato perpetrato, la mancata comprensione di aver commesso un odioso crimine contro civili impediscono di applicare in suo favore l'art. 62 bis c.p.

In applicazione dell'art. 133 c.p., ritenuto reato più grave quello di cui al capo a) con riferimento al solo Rocchelli, appare equa l'irrogazione della pena di anni 21 di reclusione, aumentata di anni 3 di reclusione per la continuazione con il fatto di reato di cui al capo b.)

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna segue, sempre per legge, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Quanto alla posizione dello Stato Ucraino, responsabile civile, va ricordato che Markiv faceva parte della Guardia Nazionale, Corpo paramilitare che – come ampiamente emerso al dibattimento – al pari dell'Esercito Ucraino è parte integrante delle milizie dello Stato ed inserito nel medesimo ordinamento gerarchico.

Basti, in proposito, richiamare quanto osservato nel decreto di citazione del responsabile civile cui si rimanda.

Ciò detto va aggiunto che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che la condotta serbata da Markiv è riconducibile allo Stato Ucraino in quanto il comportamento dell'imputato non costituiva un atto di aggressione bellica individuale ed estemporaneo, ma rappresentava la concretizzazione di una decisione che coinvolgeva tutta la catena di comando delle forze armate, secondo le regole di ingaggio che più volte sono state richiamate.

A riprova di questa affermazione si evidenzia che – forse anche alla luce della deposizione resa in udienza – il Ministero della Giustizia ha fatto pervenire al P.M. (che la ha depositata in atti in sede di conclusioni) autorizzazione a procedere nei confronti del superiore gerarchico dell'imputato, Bodgan Matkivskyi, che ha affermato di essere l'unico deputato a mantenere i contatti con i pari grado dell'Esercito di stanza sulla collina al fine non solo di trasferire le segnalazioni ricevute dai militari della Guardia Nazionale ma anche di concordare le azioni belliche da intraprendere.

La vicenda in esame ci dice che, in questo caso, la decisione adottata e messa in atto era stata quella di utilizzare i mortai per colpire i "sospetti terroristi" (per dirla con la Difesa) avvalendosi, per l'aggiustamento progressivo dei tiri verso il bersaglio, delle coordinate fornite dall'osservatore Markiv.

In applicazione degli artt. 538 e ss c.p.p. l'imputato ed il responsabile civile in solido devono essere condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5000 per ciascuno nei confronti di Federazione Nazionale della Stampa italiana e della Associazione dei giornalisti, in euro 10.000 nei confronti di Cesuralab nonché da liquidarsi in separato giudizio civile in favore di Rochelli Rino, Signori Elisa, Ferrari Maria Chiara e Rocchelli Lucia Anna nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio di parte civile, liquidate in euro 5760 complessivi in favore di Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Associazione dei giornalisti, in euro 5760 in favore di Cesualab, di euro 8000 in favore di Anna Lucia Rochelli, di euro 10.000 complessivi in favore di Rocchelli Rino, Signori Elisa, Ferrari Maria Anna Chiara oltre, per tutti, a spese generali ed accessori di legge

In considerazione delle prove emerse in merito al concorso del comandante del prevenuto Matkinsky nei reati contestati deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma per l'ulteriore corso come da richiesta del P.M. di udienza.

P.Q.M.

LA CORTE D'ASSISE DI PAVIA

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara Markiv Vitaly colpevole dei reati ascritti, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv c.p. e, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.4 c.p., lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai Pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5000 per ciascuno nei confronti di Federazione Nazionale della Stampa italiana e della Associazione dei giornalisti, in euro 10.000 nei confronti di Cesuralab nonché da liquidarsi in separato giudizio civile in favore di Rochelli Rino, Signori Elisa, Ferrari Maria Chiara e Rocchelli Lucia Anna.

Condanna l'imputato ed il responsabile civile in solido alle rifusione delle spese di costituzione e giudizio di parte civile che si liquidano in euro 5.760 complessivi in favore di Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Associazione dei giornalisti, in euro 5.760 in favore di Cesualab, di euro 8.000 in favore di Anna Lucia Rochelli, di euro 10.000 complessivi in favore di Rocchelli Rino, Signori Elisa, Ferrari Maria Anna Chiara oltre, per tutti, a spese generali ed accessori di Legge.

Visto l'art. 544 III c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Dichiara la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase nel periodo di deposito della motivazione.

Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione a Bodgan Matkivskyi per l'eventuale ulteriore corso come da richiesta del Pubblico Ministero.

Pavia li 12.7.2019

Il Giudice Estensore
d.ssa Daniela Garlaschelli

il Presidente Estensore
d.ssa Annamaria Gatto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
09/10/2019
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vanna Maria CANU